

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE- C.U. n.3 del 22 novembre 2011

Riunione del 17 novembre 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (relatore)

CAF 03/11/12 - Appello ASD Rota Volley avverso la Comunicazione Giudice di Lega Serie A femminile n.62/2011 del 19 ottobre 2011

La CAF

- letti gli atti e esaminati i documenti;
- udita la parte appellante e il suo difensore all'udienza di discussione.

OSSERVA

L'appello merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

E' indubbio che ASD Rota Volley non abbia rispettato i termini assegnati dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile per il deposito della documentazione integrativa richiesta per l'ammissione al campionato di Serie A2.

Al tempo stesso occorre però rilevare sia la modesta entità del ritardo, sia la natura meramente formale di alcune delle irregolarità contestate sia che il sodalizio appellante, ripescato in serie superiore, ha dovuto predisporre ex novo (e non semplicemente produrre in copia) una documentazione contabile di cui non era in possesso, non essendo precedentemente richiesta.

Quindi, se da una parte il comportamento del sodalizio non appare immune da censure (non risulta peraltro che ASD Rota Volley abbia tentato per iscritto di giustificare la sua inerzia prima di dover ricorrere in appello) appare tuttavia congruo ridurre la sanzione irrogata, applicando le circostanze attenuanti di cui all'art. 51 comma 1 c) e 2 R. Giur., stante anche l'assenza di un pregiudizio concreto al regolare svolgimento del Campionato e all'attività organizzativa della Lega

PQM

Accoglie parzialmente l'appello, riducendo la sanzione comminata ad € 750,00.
Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 22.11.2011